

**Dichiarazione di adesione alla convenzione quadro TARMED LAMal
per chi non è membro della FMH**

Conformemente all'art. 5 della Convenzione quadro TARMED LAMal*) del 5 giugno 2002 stipulata tra l'associazione degli assicuratori malattia santésuisse e la FMH Federazione dei medici svizzeri, i medici che esercitano la libera professione nonché i medici ospedalieri, che soddisfano le condizioni di ammissione conformemente all'art. 2 della Convenzione quadro TARMED LAMal, e che non sono membri della FMH, possono aderire a questa convenzione.

Sulla base delle disposizioni della Legge sull'assicurazione malattie (LAMal) e della Legge federale sulla libera circolazione del personale medico nella Confederazione Svizzera, per i medici che desiderano iniziare a esercitare la loro attività professionale in Svizzera a carico dell'assicurazione malattie valgono le condizioni seguenti:

1. *diploma* svizzero di medico oppure diploma di medico estero equivalente riconosciuto dall'Ufficio federale della sanità pubblica**);
2. *titolo di perfezionamento professionale* svizzero oppure titolo di perfezionamento professionale estero equivalente riconosciuto dall'Ufficio federale della sanità pubblica**);
3. *Autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e ammissione* cantonale all'attività a carico dell'assicurazione sociale contro le malattie.

*) cfr. www.fmh.ch; nostri servizi; tariffe; TARMED; TARMED LAMal; Convenzione quadro LAMal comprese le appendici; **)cfr. www.fmh.ch; formazione, perfezionamento professionale e aggiornamento; perfezionamento professionale; fondamenti; guida

1. Dati personali

«Adresse_Nummer»

Cognome: Nome:

Titolo professionale: Data di nascita:

Indirizzo per la corrispondenza: NPA/Località

Tel.: Fax: E-mail:

Titolo di perfezionamento professionale:

2. Autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e ammissione cantonale a svolgere l'attività a carico dell'assicurazione sociale contro le malattie (allegare copie)

Cantone: Data:

N. GLN:

Dichiarazione

Il/La sottoscritto/a dichiara di

- essere a conoscenza del contenuto della Convenzione quadro TARMED LAMal e delle sue appendici;
- aderire alla Convenzione quadro TARMED LAMal e quindi di riconoscere la convenzione e le relative appendici;
- versare la quota di adesione conformemente all'appendice 5 della Convenzione quadro LAMal corrispondente al 60 % della tassa sociale annuale dei membri della FMH e la partecipazione ai costi annuali (a partire dal secondo anno) ovvero il 30% della tassa sociale FMH più IVA;
- rivolgersi alla società medica cantonale del cantone in cui viene principalmente esercitata la professione di medico, allo scopo di aderire al contratto di affiliazione cantonale;
- riconoscere la Commissione paritetica in quanto istanza contrattuale di conciliazione e la sua procedura.

Luogo, data:

Timbro dello studio medico:

Firma:

Procedura:

La dichiarazione di adesione debitamente compilata, insieme alle copie dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e l'ammissione cantonale a svolgere l'attività a carico dell'assicurazione sociale contro le malattie, deve essere inviata a:

FMH Federazione dei medici svizzeri
Divisione DLM
Casella postale
CH-3000 Berna 16

La FMH rilascia al medico una fattura per la quota d'adesione per un importo corrispondente al 60% della tassa sociale dei membri della FMH in corso l'anno di adesione più IVA. **La quota di adesione deve essere pagata immediatamente appena ricevuta la fattura.** Non appena è stato ricevuto il pagamento, viene registrata l'adesione alla convenzione e ne viene informata la relativa società cantonale medica.

A partire dal 2° anno di adesione il medico riceve dalla FMH una fattura per le spese amministrative annuali per un importo corrispondente al 30% delle tasse sociali per i membri della FMH più IVA.

Termine di pagamento per le spese amministrative: 30 giorni

Se la fattura non viene pagata entro i termini, 30 giorni dopo il secondo sollecito il medico viene escluso dalla convenzione. Viene calcolato un interesse di mora del 5% per pagamenti effettuati in ritardo. L'obbligo di prestazione da parte dell'assicuratore decade.